



COMUNE DI ALGHERO

Settore 3

Qualità della Vita e Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA REIS
Reddito Inclusione Sociale "Agiudu Torrau" di cui alla L.R. 18 del 2 agosto 2016
D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021
REIS 2021-2022

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 e le allegate Linee guida per il triennio 2021/2023;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1826 del 25.07.2022;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al Programma regionale REIS – Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau".

La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. 34/25 del 11.08.2021, ha approvato in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della misura "Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau" (L.R. 18/2016) con la quale si assicura il coordinamento con altri interventi nazionali ed europei di contrasto alla povertà ed esclusione sociale.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 3 del presente Avviso.

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al beneficio

Possano accedere al REIS 2021-2022 (art. 3 della L.R. 18/2016 come modificato dall'art. 1 comma 13 della L.R. 32/2016) i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione, per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (ISEE ordinario o ISEE corrente¹) **non superiore a euro 12.000,00**
- un **valore del patrimonio immobiliare**, come definito dall'ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore alla soglia di euro 40.000,00;**
- un **valore del patrimonio mobiliare**, come definito dall'ISEE **non superiore alla soglia euro 8.000,00**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

¹ I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato.

Il nucleo familiare con **ISEE ordinario** compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un **ISR** (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura ai nuclei familiari che hanno avuto un peggioramento della propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, in presenza di un valore ISEE ordinario superiore alla soglia di cui sopra, possono presentare l'ISEE corrente, fermo restando il possesso degli altri requisiti. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

E' inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare **non possieda**:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli automezzi per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità),
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D.Lgs 171/2005).

Art. 2 - Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc), Reddito di Emergenza (REM) e REIS

Al fine di armonizzare le misure nazionali con quella regionale si precisa che:

1. Il Reddito di cittadinanza (Rdc) ed il Reddito di Emergenza (REM) **sono incompatibili** con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce il Reddito di cittadinanza e/o il REM non può accedere al REIS;
2. L'istanza per il REIS è **inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc e/o REM, non abbia presentato domanda;
 - b. l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza e/o al REM.

Art. 2.1 – Deroga all'Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi inferiori a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE così come meglio dettagliato all'art. 3.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore ad euro 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nella tabella seguente si riportano gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	€ 100,00
Nuclei con 1 minore	€ 200,00
Nuclei con 2 minori	€ 300,00
Nuclei con 3 minori	€ 400,00
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00

Art. 3 – Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all' 80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del REIS si introduce una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo stesso. Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti il nucleo secondo le tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente, che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per un periodo di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Tabella **PRIORITA'**:

Numero componenti	Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4	
	Importo ISEE euro 0 - 3.000		Importo ISEE euro 3.001 - 6.000		Importo ISEE euro 6.001 - 9.360		Importo ISEE euro 9.360 - 12.000	
	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00	€ 1.350,00	€ 225,00	€ 840,00	€ 140,00	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00	€ 1.800,00	€ 300,00	€ 1.290,00	€ 215,00	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00	€ 2.250,00	€ 375,00	€ 1.740,00	€ 290,00	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00	€ 2.430,00	€ 405,00	€ 1.920,00	€ 320,00	€ 1.620,00	€ 270,00

SUB-PRIORITA' – in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare-

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie anche formate da un unico componente, senza dimora,
2. famiglie composte da sei o più persone (risultante da stato di famiglia)
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte incluse quelle uni personali.

Art. 4 – Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge infatti, *"il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia, in seguito, in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica"*.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Sono **escluse dal vincolo della partecipazione** ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/92 e L.R. 20/97;
- famiglie che hanno compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Art. 5. Modalità di erogazione del sussidio economico

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

Art. 6. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non possono rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e/o di interventi di inserimento socio-lavorativo proposte dai servizi comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, debitamente documentati e sottoposti alle necessarie verifiche, e assicurano l'adempimento del dovere istituzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni **variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale**, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, **diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione** al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dell'ufficio del servizio sociale.

Art. 7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**Allegato A**) appositamente predisposto dal Comune di Alghero, che dovrà essere **debitamente sottoscritto** e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

I moduli di domanda sono disponibili presso:

- Uffici del Settore 3- Politiche Sociali – Largo San Francesco n. 14 “Lo Quarter”
- Scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Alghero <https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/bandi/bandi-contributi/>

La domanda, debitamente compilata secondo l'apposito modulo, sottoscritta e indirizzata al Settore 3 – Politiche Sociali dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- per posta, a mezzo raccomandata A/R – in tal caso farà fede la data del timbro postale (*l'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.*)
- tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it,
- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Cagliari n. 2.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 26/08/2022.

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte sul modello predisposto (Allegato A), debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento d'identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda;

- per il richiedente e i componenti del nucleo familiare non comunitari, copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata biennale;
- per i cittadini **esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva**: verbale di invalidità (superiore al 90%) – certificazione rilasciata dall'ATS-Centro di salute mentale o altro servizio pubblico specialistico attestante la presa in carico di cui alla LL.RR. 15/92 e 20/97 *(nel caso ci siano state modifiche rispetto a quello già depositato presso il servizio sociale del comune di Alghero per altri procedimenti – o nel caso in cui tale documento non sia mai stato depositato)*;
- copia di eventuale contratto di lavoro in essere;

Art. 8. Graduatoria

Scaduto il termine della presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà l'elenco dei beneficiari.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 3 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, e comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Alghero dalla Regione Sardegna.

Art. 9. Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Alghero all'indirizzo www.comune.alghero.ss.it, mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10. Autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Controlli e sanzioni

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche con verifiche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto degli impegni condivisi e sottoscritti nel Progetto personalizzato nonché sui risultati conseguiti.

Art. 11. Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di **10 giorni** dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 12. Altre disposizioni e informazioni

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni di legge indicate nel presente bando, norme che con la propria partecipazione il richiedente si impegna ad osservare.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Dott. Alessandro Alciator tel. 0799978570/0799978554

Per informazioni: Uffici del Servizio Sociale del Comune di Alghero – tel 0799978570- – Largo San Francesco n. 14 “Lo Quarter”

Art. 13. Informativa

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

**Fto. IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Alciator**

Alghero, lì 25/07/2022